

Trattamento giuridico del personale universitario convenzionato

I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le Strutture Sanitarie, sono individuati con apposito atto dal Direttore Generale dell'Azienda su proposta del Rettore. Con lo stesso atto è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari alle strutture (Complesse o Semplici) assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione nella disciplina posseduta o disciplina equipollente secondo i criteri previsti per l'accesso al S.S.N.

Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma precedente, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale universitario convenzionato assume uguale diritti e doveri del corrispondente personale ospedaliero con pari posizione funzionale. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al Direttore Generale. Il personale universitario che svolge attività assistenziale è responsabile dei risultati conseguiti, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati e alle specifiche funzioni attribuitegli.

Ai professori di prima fascia può essere attribuito dal Direttore Generale, su proposta del Rettore, un incarico di direzione di Struttura Complessa o di Struttura Semplice, secondo il modello organizzativo individuato nell'Atto Aziendale con riferimento alle strutture sanitarie convenzionate. L'incarico di direzione di struttura complessa a direzione universitaria, in mancanza di professori di prima fascia del relativo settore scientifico-disciplinare, può essere affidato, dal Direttore Generale, su proposta del Rettore, a professori di seconda fascia, previa attribuzione, da parte dell'Università, delle funzioni assistenziali apicali.

Il Direttore Generale può, su proposta del Rettore, individuare modalità che garantiscano ai professori di prima fascia, ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice, il necessario supporto dell'attività assistenziale quale indissolubile requisito dell'attività didattico-formativa attraverso la responsabilità e la gestione di Programmi

classificati negli Atti Aziendali quali strutture complesse/semplifici) infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

Ai professori universitari di seconda fascia, che non rientrano nella fattispecie di cui sopra, e ai ricercatori con almeno cinque anni di anzianità assistenziale, possono essere conferiti solo incarichi di struttura semplice, ovvero incarichi professionali da parte del Direttore Generale su proposta del Direttore della Struttura Complessa di appartenenza, o del Direttore del Dipartimento per gli incarichi di Struttura Semplice a valenza dipartimentale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

I ricercatori a tempo determinato possono essere convenzionati per la durata del rapporto contrattuale con l'Università.

Il personale universitario viene sottoposto per la parte relativa all'attività assistenziale, al pari del personale ospedaliero alle periodiche procedure di valutazione volte alla conferma dell'incarico dirigenziale. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti, tenuto anche conto dell'attività di didattica e di ricerca. La valutazione dei professori universitari titolari di incarico di Struttura Complessa è effettuata da apposito Collegio Tecnico presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale o dal Direttore del Dipartimento e da due componenti (Direttori di UOC di altra ASL) della disciplina, di cui uno universitario convenzionato. La valutazione dei professori universitari non titolari di Struttura Complessa viene effettuata dai Collegi Tecnici aziendali delle discipline di riferimento.

L'azione disciplinare nei confronti del personale universitario convenzionato con esclusivo riferimento all'attività assistenziale è demandata all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Azienda Sanitaria.

Il personale operante temporaneamente quale assegnista o dottorando, presso gruppi di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'attività di ricerca clinica, può svolgere attività clinica nel contesto del progetto di ricerca che costituisce la base dell'assunzione. Detto personale, inserito in un elenco separato, viene assegnato ad Unità Operative di riferimento del Dipartimento interessato, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento stesso, e non ha diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto percepito per effetto del contratto di ricerca.

I rapporti con il personale universitario tecnico amministrativo di area socio-sanitaria e di area tecnica nelle unità operative convenzionate a direzione universitaria verranno disciplinati da specifici accordi tra le parti (Asl/Università).

